



OGGETTO: APPALTO CONCERNENTE I SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE, DEI DISPOSITIVI SANITARI E DELLE ATTREZZATURE PRESSO L'ASST "PAPA GIOVANNI XXIII" DI BERGAMO (DURATA 36 MESI: DAL 16.10.2017 SINO AL 15.10.2020, RINNOVABILI AL MASSIMO PER ULTERIORI 36 MESI). PRESA D'ATTO SENTENZA C.D.S. N. 02373 PUBBLICATA IL 20.04.2018 E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON ALTHEA ITALIA S.P.A.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Carlo Nicora

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. VINCENZO PETRONELLA
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. FABIO PEZZOLI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA DONATELLA VASATURO

Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;

Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall'1.1.2016 l'azienda socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 – 24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall'allegato 1 al medesimo provvedimento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato nominato direttore generale dell'ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall'1.1.2016 e fino al 31.12.2018;

Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 "Presenza d'atto della deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell'azienda socio - sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento";

Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce:

- con atto deliberativo n. 896 del 12.5.2017, in esito all’espletamento di procedura concorsuale “aperta”, l’appalto concernente i servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature, dei dispositivi sanitari e delle attrezzature presso l’ASST “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo - per un periodo di 3 anni rinnovabile per un massimo di ulteriori 3 anni - è stato aggiudicato a BIOMEDICALE s.r.l., 1^a classificata nella graduatoria finale, con il punteggio complessivo di 97,57/100,00, per l’importo contrattuale (36 mesi) di € 8.560.476,96 (lavori: € 0,00 pari allo 0% - servizi: € 8.560.476,96 pari al 100% - forniture: € 0,00 pari allo 0%) + IVA 22% (€ 1.883.304,93) - totali € 10.443.781,89 (all’importo annuo di € 3.481.260,63 – IVA 22% compresa);
- con distinte @mail PEC datate 6.6.2017, 15.6.2017 e 21.6.2017, la suindicata BIOMEDICALE s.r.l., a riscontro della comunicazione P.G. n. 24783/17 del 18.5.2017 di aggiudicazione definitiva da parte di questa stazione appaltante, ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto, ivi compresa quella relativa al subappalto;
- il 23.6.2017, a seguito dell’intervenuta aggiudicazione della menzionata procedura “aperta”, è stato notificato all’Azienda ricorso n. 668/2017 presentato al TAR Lombardia – sez. distaccata di Brescia da H.C. Hospital Consulting S.p.A., 3^a classificata in R.T.I. con PHILIPS S.p.A.;
- l’adito TAR, con ordinanza n. 388/2017 del 2.8.2017 (pubblicata il 4.8.2017), ha respinto l’istanza cautelare proposta da H.C. e fissato per il 4.10.2017 l’udienza di discussione dell’impugnativa;
- con deliberazione n. 1780 del 29.9.2017 è stato pertanto disposto:
 - a) di prendere atto del provvedimento cautelare reso dal TAR Lombardia – Brescia;
 - b) di procedere quindi alla stipula del contratto con BIOMEDICALE s.r.l., relativo all’appalto definitivamente aggiudicato alla stessa con provvedimento n. 896 del 12.5.2017, dando atto che il medesimo sarebbe stato soggetto alla disciplina dell’inefficacia sopravvenuta di cui agli artt. 121, 122 e 123 del codice del processo amministrativo;
- con nota P.G. n. 47762/17 del 29.9.2017, restituita in pari data da BIOMEDICALE s.r.l. debitamente sottoscritta per accettazione, il succitato contratto è stato stipulato nella forma della scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 11, comma 13, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con decorrenza dal 16.10.2017 sino al 15.10.2020 (36 mesi, rinnovabili al massimo per ulteriori 36 mesi - punto 1. del capitolato speciale d’appalto);
- con nota P.G. n. 49133/17 del 5.10.2017 questa stazione appaltante ha fornito all’appaltatore precisazioni in merito alle fasi di avviamento/inizio dell’attività e di prova previste dai §§ 31 e 31.1. del capitolato speciale di appalto, specificando che la decorrenza del 16.10.2017 avrebbe dovuto intendersi come data di attivazione della “fase preliminare” (max 30 giorni solari, sino al 14.11.2017), nella quale non era previsto alcun compenso per l’aggiudicatario trattandosi di attività preparatoria allo svolgimento del servizio appaltato, alla quale avrebbe fatto seguito il periodo di effettivo avviamento del contratto, come parimenti previsto dal capitolato speciale di appalto;
- in data 24.10.2017 è stata pubblicata la sentenza n. 1275/2017 con cui il TAR Lombardia - Brescia, definitivamente pronunciando, ha respinto il suindicato ricorso n. 668/2017 presentato da H.C. Hospital Consulting S.p.A.;
- conseguentemente, con deliberazione n. 2136 del 30.11.2017:

- a) si è preso atto del fatto che, a mezzo @mail pec del 3.11.2017 P.G. n. 54642/17 del 6.11.2017, ALTHEA Italia S.p.A. aveva comunicato e adeguatamente documentato, in conformità all'art. 116 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'avvenuta fusione per incorporazione (a decorrere dal 27.10.2017) di BIOMEDICALE s.r.l. in HIGEA S.p.A. nonché la successiva modifica della ragione sociale di quest'ultima in ALTHEA Italia S.p.A.;
- b) si è dato atto, altresì, che gli effetti della fusione riguardavano, in particolare, tutti i diritti e tutti gli obblighi dei quali era titolare BIOMEDICALE s.r.l. nell'ambito del contratto di appalto avente ad oggetto i servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature, dei dispositivi sanitari e delle attrezzature presso l'ASST "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo (durata: 36 mesi + eventuale rinnovo per ulteriori max 36 mesi) stipulato con questa ASST il 29.9.2017, le cui condizioni economiche e normative rimanevano pertanto invariate;
- il 24.11.2017 è stato notificato all'azienda ricorso in appello n. 8667/2017 presentato dinanzi al Consiglio di Stato da H.C. Hospital Consulting S.p.A., 3^ classificata in R.T.I. con PHILIPS S.p.A., avverso la citata sentenza n. 1275/2017 resa dal TAR Lombardia - Brescia;
- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 02373 pubblicata il 20.04.2018, ha respinto l'appello in questione attestando la legittimità del procedimento selettivo e dell'aggiudicazione;
- nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali da parte di ALTHEA Italia S.p.A. sono immediatamente emerse gravi difficoltà; si sono infatti verificati, a causa dell'operato dell'appaltatore, rilevanti disservizi che hanno reso problematiche anche le fasi iniziali e preparatorie del servizio previste dal capitolato speciale di appalto: il ritardo o il mancato espletamento delle prestazioni richieste, da un lato, ha determinato una rilevante incertezza nei tempi di esecuzione della attività sanitarie programmate; dall'altro ha comportato il rischio di utilizzare le apparecchiature oggetto del contratto senza avere la certezza della regolare effettuazione dei necessari controlli periodici;
- tali difficoltà sono state ampiamente riscontrate dalle unità organizzative dell'ASST e risultano, comunque, documentate negli appositi verbali redatti in contraddittorio fra la stazione appaltante e l'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 21 e 31 del capitolato speciale d'appalto;
- in relazione a quanto precede, sin dalla fase iniziale dell'esecuzione del contratto sono state contestate all'aggiudicatario le gravi inadempienze riscontrate e lo si è reiteratamente diffidato ad adempiere in modo preciso e corretto le proprie obbligazioni ai sensi dell'art. 1454 del codice civile;
- in tale prospettiva e con questa finalità, sono state in successione notificate all'appaltatore tre distinte diffide:
 - a) nota del 28.11.2017 – P.G. n. 58911
 - b) nota del 19.01.2018 – P.G. n. 3374
 - c) nota del 05.02.2018 – P.G. n. 6632
- a tali atti l'appaltatore ha risposto rispettivamente con:
 - a) comunicazione del 04.12.2017 – P.G. n. 60233
 - b) comunicazione del 29.01.2018 – P.G. n. 5305
 - c) comunicazione del 19.02.2018 – P.G. n. 10174

- i riscontri da parte degli uffici dell'ASST alle citate comunicazioni sono contenuti nei verbali redatti dai DEC in data successiva alle stesse;
- tali riscontri evidenziano che, in contrasto con le assicurazioni fornite, l'appaltatore non ha adeguato il proprio comportamento contrattuale ai canoni di precisione nell'esecuzione prescritti ed esigibili;
- a seguito di quanto sopra, constatata l'integrazione della fattispecie prevista dal penultimo comma dell'art. 31 del capitolato d'appalto, con scritto in data 06.04.2018, P.G. n. 19169/18, questa ASST ha comunicato ad ALTHEA Italia S.p.A. l'«*interruzione*» del contratto in considerazione delle gravi difficoltà emerse in sede di esecuzione delle attività contrattuali riferite tanto alla «*fase preliminare*», quanto al «*periodo di avviamento*» del rapporto contrattuale; difficoltà, queste, che sono risultate preclusive addirittura del regolare avviamento del servizio previsto dal medesimo precitato art. 31 del capitolato speciale d'appalto;
- con nota in data 23.04.2018 P.G. n. 22521/18, il direttore dell'UOC Ingegneria clinica ha trasmesso la dettagliata relazione in data 20.04.2018 nella quale entrambi i DEC del contratto (ing. Maddalena Branchi e ing. Alberico Casati) hanno analiticamente illustrato il problematico andamento della fase iniziale del servizio, evidenziando le gravi e insanabili difficoltà che hanno caratterizzato l'attività svolta dall'appaltatore e hanno, in particolare, escluso che un servizio prestato con le modalità concretamente riscontrate potesse garantire il corretto svolgimento dell'attività sanitaria, di cui erano stati anzi documentati inaccettabili periodi di interruzione;
- con l'occasione, i due DEC hanno altresì manifestato rilevanti preoccupazioni per i non marginali rischi che in tale situazione correvano a loro giudizio la salute e l'incolumità sia dei pazienti, sia degli stessi operatori di questa ASST;
- i citati DEC del contratto:
 - a) con successivi verbali in data 19.06.2018 e 29.06.2018, hanno documentato l'ulteriore protrarsi dei gravi disservizi riscontrati nell'espletamento dell'attività sanitaria a causa dell'inappagante esecuzione contrattuale di ALTHEA Italia S.p.A., oggettivamente lontana dagli standard qualitativi attesi ed esigibili a termini di capitolato e che, nonostante le diffide, l'appaltatore non è stato in grado di riportare ai livelli previsti e necessari;
 - b) hanno, inoltre, sottolineato la necessità di interrompere quanto prima l'attuale contratto a causa del suddetto inadempimento;
- visti gli artt. 136 del d.lgs. n. 163/2006 e 21 del capitolato speciale di appalto, sulla scorta di tutto quanto sopra esposto, in qualità di RUP si propone di:
 - a) prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 02373, pubblicata il 20.04.2018;
 - b) procedere alla risoluzione immediata del contratto stipulato con ALTHEA Italia S.p.A. per grave inadempimento di quest'ultima, con conseguente escussione della cauzione definitiva e inoltro delle segnalazioni prescritte dal codice degli appalti, ferma restando la responsabilità di ALTHEA Italia S.p.A. per tutti i maggiori danni patiti e *patiendi* da questa ASST;
 - c) di verificare prioritariamente la possibilità di coprire il servizio mediante interpello degli operatori economici utilmente classificati nella procedura selettiva da cui è esitato l'affidatario inadempiente, così da mantenere invariate le condizioni dallo stesso proposte all'ASST;
 - d) disporre che ALTHEA Italia S.p.A. prosegua alle medesime attuali condizioni

economiche e normative ad espletare il servizio in questione anche successivamente alla risoluzione del contratto per il solo tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo assunto e al concreto subentro dello stesso nel servizio, indicativamente sino al 30.09.2018, e ciò al fine di non lasciare le strutture dell'ASST prive di un servizio essenziale per il corretto svolgimento dell'attività sanitaria, ancorché reso con modalità documentatamente risultate insufficienti tanto da determinare la risoluzione del contratto stipulato con detto appaltatore;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario,

DELIBERA

1. di prendere atto della sentenza n. 02373 pubblicata il 20.04.2018, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto da H.C. Hospital Consulting S.p.A., 3^a classificata in R.T.I. con PHILIPS S.p.A.;
2. di prendere, altresì, atto di quanto proposto dal RUP ai sensi degli artt. 136 del d.lgs. n. 163/2006 e 21 del capitolato speciale d'appalto;
3. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e fatte proprie (con particolare riferimento alle numerose e gravi circostanze rappresentate nella relazione datata 23.04.2018, P.G. n. 22521/18, a firma dei DEC ingg. Maddalena Branchi e Alberico Casati), alla risoluzione immediata per grave inadempimento del contratto stipulato con ALTHEA Italia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 21 e 31 del capitolato speciale d'appalto, con conseguente escussione della cauzione definitiva e inoltro delle segnalazioni prescritte dal codice degli appalti, ferma restando la responsabilità dell'operatore per tutti i maggiori danni patiti e *patiendi* da questa ASST;
4. di verificare prioritariamente la possibilità di coprire il servizio oggetto del contratto risolto procedendo a interpello degli altri operatori utilmente classificati ai sensi degli artt. 140 d.lgs. n. 163/2006 e 297 del DPR n. 207/2010, riservata ogni più opportuna decisione nel caso in cui nessuno di essi accetti l'affidamento dell'appalto alle condizioni proposte da BIOMEDICALE s.r.l., oggi ALTHEA Italia S.p.A.;
5. di disporre che ALTHEA Italia S.p.A. prosegua alle medesime attuali condizioni economiche e normative a espletare il servizio in questione anche successivamente alla risoluzione del contratto per il solo tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo assunto e al concreto subentro dello stesso nel servizio, indicativamente sino al 30.09.2018, e ciò al fine di non lasciare le strutture dell'ASST prive di un servizio essenziale per il corretto svolgimento dell'attività sanitaria, ancorché reso con modalità documentatamente risultate insufficienti tanto da determinare la risoluzione del contratto stipulato con detto appaltatore;
6. di riservarsi di esercitare azione di rivalsa nei confronti della stessa ALTHEA Italia S.p.A. per tutti i danni patiti e *patiendi* da questa ASST, come previsto dalla normativa in materia e nell'ambito dell'accertamento delle responsabilità del fornitore di cui al precedente punto 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Nicora

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1360/2018)

Oggetto: APPALTO CONCERNENTE I SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE, DEI DISPOSITIVI SANITARI E DELLE ATTREZZATURE PRESSO L'A.S.S.T. "PAPA GIOVANNI XXIII" DI BERGAMO (DURATA 36 MESI: DAL 16.10.2017 SINO AL 15.10.2020, RINNOVABILI AL MASSIMO PER ULTERIORI 36 MESI). PRESA D'ATTO SENTENZA C.D.S. N.02373 PUBBLICATA IL 20.04.2018 E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON ALTHEA ITALIA S.P.A.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 18/07/2018

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Gamba Enrico

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1360/2018

ad oggetto:

APPALTO CONCERNENTE I SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE, DEI DISPOSITIVI SANITARI E DELLE ATTREZZATURE PRESSO L'A.S.S.T. "PAPA GIOVANNI XXIII" DI BERGAMO (DURATA 36 MESI: DAL 16.10.2017 SINO AL 15.10.2020, RINNOVABILI AL MASSIMO PER ULTERIORI 36 MESI). PRESA D'ATTO SENTENZA C.D.S. N.02373 PUBBLICATA IL 20.04.2018 E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON ALTHEA ITALIA S.P.A.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Petronella Vincenzo
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Pezzoli Fabio
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vasaturo Donatella
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
